DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI EMIGRAZIONE

Art. 5

Istruttoria dell'Ufficio del lavoro

L'Ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, che deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2 la trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo il proprio parere sulla base delle informazioni assunte presso le competenti autorita' e interpellate anche, ove necessario, le locali sedi delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle cooperative di emigrazione
Estremi	Legge 4 dicembre 1954, n. 1244
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-cooperative-di-emigrazione/art-5-istruttoria-dell-ufficio-del-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it